

Vice Direzione Generale Network Management Infrastrutture
Direzione Investimenti
Direzione Investimenti Area Centro
La Direttrice
La Presidente della Conferenza di Servizi

POTENZIAMENTO ROMA – PESCARA
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEL
“LOTTO 1 - INTERPORTO D’ABRUZZO – MANOPPELLO”

(CUP J84E21001320008)

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La Responsabile della Direzione Investimenti Area Centro

La Presidente della Conferenza di Servizi

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l’art. 14-bis;

VISTO il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 10 e 12;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i. (DL 32/2019), ed in particolare l’art. 4, comma 1, che prevede l’individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

VISTO il DPCM del 16 aprile 2021 - pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi MIT) in data 4 giugno 2021 e notificato con nota del Capo di Gabinetto del medesimo Ministero in pari data - con il quale è stato inserito nell’allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DL 32/2019, tra gli altri, l’intervento della “Linea Roma – Pescara”;

VISTO l’art. 2 del sopra citato DPCM, con il quale l’Ing. Vincenzo Macello, Dirigente di R.F.I., è stato nominato Commissario straordinario per l’intervento infrastrutturale in epigrafe;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





VISTO il DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* (DL 77/2021) - come da ultimo modificato dal DL 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (DL/2023) - che all’art. 44 prevede semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto applicabili agli interventi indicati nell’Allegato IV del medesimo DL, tra i quali è inclusa la *“Realizzazione delle opere relative alla Linea ferroviaria Roma – Pescara”*, e all’art. 46 ha introdotto modifiche alla disciplina del dibattito pubblico, di cui al D.P.C.M. 76/2018, applicabili ai suddetti interventi;

VISTI, in particolare:

- l’art. 44, comma 3, come modificato dal DL 13/2023 che stabilisce che *“la verifica preventiva dell’interesse archeologico si svolge secondo le modalità di cui all’articolo 48, comma 5-ter”* e l’art 48, comma 5-ter, del DL 77/2021, introdotto dal medesimo DL 13, il quale specifica che *“Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 [n.d.r. acquisita nell’ambito della conferenza di servizi] emerge l’esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell’intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l’avvio dei lavori.”*;
- l’art. 44, comma 4 del DL 77/2021, che prevede che la valutazione del progetto da parte della Conferenza di Servizi – acquisite le eventuali prescrizioni/direttive adottate dal Consiglio superiore dei LLPP nonché gli esiti del dibattito pubblico, della verifica preventiva dell’interesse archeologico e della VIA – deve tenere conto *“delle preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101”*;
- l’art. 44, comma 5, come modificato dal DL 13/2023, che prevede che *“qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all’esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6”* e il comma 6 del medesimo art. 44, del pari modificato dal DL 13/2023, che stabilisce che il Comitato speciale *“prende atto”* dell’approvazione del progetto all’unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi;



VISTO il Contratto di Programma RFI-MIT 2022-2026, Parte Investimenti, che recepisce il PNRR, e che ricomprende il progetto del “*Lotto 1 Raddoppio Interporto d’Abruzzo – Manoppello*” nell’ambito del più ampio intervento “*Roma-Pescara*”, inserito nella Tabella A - “*Portafoglio Investimenti in Corso e Programmatici, sub tabella A09 “Interventi prioritari ferrovie – direttrici di interesse nazionale”* cod. intervento P240A, e in particolare l’art. 1 comma 6;

VISTI la legge 29 dicembre 2022 n. 197 (recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) e, in particolare, l’art. 1, commi da 369 a 379, nonché il Decreto MEF del 10/02/2023 (in GURI S.G. n.58 del 09/03/2023) che disciplina la procedura per l’accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” da parte delle stazioni appaltanti;

VISTA la domanda di accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” n. 4463 presentata da RFI in data 3/04/2023;

VISTA la Disposizione Organizzativa n. 375/AD del 19/12/2022, con la quale la responsabilità della Direzione Investimenti Area Centro di RFI è stata attribuita all’Ing. Chiara De Gregorio che ha assunto l’incarico di Presidente della CdS (Procura repertorio n. 87111, rilasciata con atto a Rogito del Notaio n. 25292 in data 30/12/2022, registrato all’Agenzia dell’Entrate, Ufficio di Roma 1, in data 30/12/2022 con rep. 39620 serie 1T);

PREMESSO CHE

- con nota prot. RFI-DIN-DIC.RP\A0011\P\2021\0000192 del 15/12/2021, il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) del “*Lotto 1 - Raddoppio Interporto d’Abruzzo – Manoppello*” è stato approvato in linea tecnica dal Referente di Progetto di RFI;
- con nota prot. RFI-DIN-DIC\PEC\P\20231\471 del 16/12/2021, RFI ha trasmesso il PFTE del “*Lotto 1 - Raddoppio Interporto d’Abruzzo – Manoppello*” al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) per l’espressione del parere da parte del Comitato Speciale del CSLLPP, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 44, comma 1 e 48, comma 7, del DL 77/2021, nonché alla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico (CNDP), come previsto dall’art. 46 del DL 77 medesimo, per l’indizione del Dibattito Pubblico (DP);
- con nota prot. 4283 del 23/12/2021, la CNDP ha comunicato la corretta instaurazione del procedimento di Dibattito Pubblico; il dibattito, iniziato il 23



dicembre 2021, si è concluso il 9 aprile 2022 e il 21 aprile 2022 la Coordinatrice per il DP ha consegnato alla CNDP e a RFI, ai fini dell'acquisizione agli atti della Conferenza di Servizi, la relazione conclusiva del DP, con contestuale pubblicazione della stessa nel sito della CNDP;

- con nota prot. U.0000022 del 3/01/2022, il Comitato Speciale del CSLPP ha richiesto integrazioni e chiarimenti; RFI ha riscontrato la richiesta con nota prot. RFI-DIN-DIC\PEC\P\2022\17 del 18/01/2022; con nota prot. 1488 del 10/02/2022, il Comitato Speciale del CSLPP ha trasmesso a RFI il parere con prescrizioni n. 2/2021 reso nella seduta dell'8 febbraio 2022;
- con nota prot. RFI-DIN-DIC.RP\PEC\P\2022\5 del 20/01/2022, RFI ha trasmesso il PFTE del lotto 1 “*Raddoppio Interporto d’Abruzzo – Manoppello*” alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (SS PNRR), alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara (SABAP CH e PE), nonché alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio II Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico, unitamente allo studio archeologico, richiedendo l'espressione del parere di cui all'art. 25 del d.lgs. 50/2016 in materia di “*verifica preventiva dell’interesse archeologico*”, in conformità a quanto stabilito dall'art. 44, comma 2 del DL 77/2021;
- con nota prot. RFI-DIN-DIC.RP\PEC\P\2022\9 del 24/01/2022, RFI ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. alle competenti Direzioni Generali del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE, oggi Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica - MASE) e alla SS PNRR del Ministero della Cultura (MiC), comprensiva della richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 25-*quinquies* del d.lgs. 152/2006 s.m.i.; l'istanza è stata dichiarata procedibile il 10/02/2022;
- con nota prot. RFI-DIN-DIC\PEC\P\2022\83 del 10 marzo 2022, RFI ha convocato la Conferenza di Servizi (CdS), di cui all'art. 14-*bis* della L. 241/1990 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito dall'art. 44, comma 4, del DL 77/2021 per l'approvazione del PFTE del “*Lotto 1 - Raddoppio Interporto d’Abruzzo – Manoppello*”. Con successiva nota prot. RFI-DIN-DIC\PEC\P\2022\93 del 21 marzo 2022 è stata estesa la partecipazione alla CdS alla Provincia di Pescara e alla Provincia di Chieti;
- il PFTE dell'opera in epigrafe è corredato dal piano degli espropri;



- in data 22 marzo 2022, RFI S.p.A. ha provveduto, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L. 241/1990 e s.m.i., in conformità a quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 44 del DL 77/2021, a comunicare ai soggetti interessati l'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, mediante avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Corriere della Sera" e su quello a diffusione locale "il Centro";
- gli esiti della pubblicizzazione del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere sono contenuti nella Relazione istruttoria del 12 settembre 2022, cod. IA1200D43ISAQ.00.00001 A, redatta da Italferr S.p.A., nella quale si dà atto che sono pervenute n. 8 osservazioni puntualmente istruite e controdedotte;

PREMESSO, IN PARTICOLARE, CHE

relativamente agli aspetti della tutela ambientale e paesaggistica:

- RFI, con la sopra menzionata istanza del 24/01/2022 (prot. RFI-DIN-DIC.RP\PEC\P\2022\9) ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004 nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale in base all'art. 25-*quinquies* del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale *"Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica;*
- con nota prot. 410-P del 14/03/2022, la SS PNRR, acquisito il parere della SABAP per le Province di Chieti e Pescara di cui alla nota prot. 2007 del 7/03/2022, ha richiesto approfondimenti e integrazioni documentali. In particolare, la SS PNRR ha richiesto lo *"Sviluppo di opportune modifiche e ottimizzazioni progettuali per la nuova viabilità NV02 e IV01 tali da ... rendere l'intervento compatibile con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e delle disposizioni del piano paesistico regionale [...]"* e lo *"Sviluppo di opportune modifiche e ottimizzazioni progettuali per la nuova viabilità NV08 e IV02, tali da ... rendere l'intervento compatibile con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e delle disposizioni del piano paesistico regionale [...]"*;
- con nota prot. 1606 del 17/03/2022, acquisita al protocollo del MiTE 36027 del 21/03/2022, anche la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (CT PNRR-PNIEC) ha richiesto integrazioni documentali;
- con nota del 28/03/2022, RFI ha richiesto la sospensione dei termini del procedimento di VIA per 15 giorni ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. 152/2006,



al fine di riscontrare le richieste della SSPNRR e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, avanzate con le note indicate ai punti che precedono, fissando all'11/04/2022 la consegna delle integrazioni richieste. Il MiTE ha concesso la sospensione con nota prot. 43178 del 4/04/2022;

- con nota del 9/04/2022, RFI ha presentato le integrazioni richieste dalla SSPNRR e dalla CT PNRR-PNIEC;
- con nota prot. 965-P del 27/05/2022, la SS PNRR ha comunicato che le integrazioni documentali non apparivano esaustive, essendo inadeguate a sopperire alle carenze progettuali in termini di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Pertanto, al fine di fornire una più puntuale disamina delle criticità riscontrate tesa a pervenire ad una soluzione condivisa, con nota del 8/06/2022, RFI ha richiesto un incontro congiunto alle Soprintendenze coinvolte. I tavoli tecnici si sono tenuti nelle date: 27/6/2022, alla presenza dei rappresentanti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, della SSPNRR e della SABAP per le Province di Chieti e Pescara; 26/7/2022, alla presenza dei rappresentanti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, della SSPNRR, della SABAP per le Province di Chieti e Pescara e della Regione Abruzzo, stante il concorrente interesse regionale nel procedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIC\A0011\P\2022\46 del 3/08/2022, RFI ha presentato al MiTE e alla SSPNRR documentazione integrativa in via volontaria; in particolare sono state presentate soluzioni progettuali alternative per le viabilità di progetto NV02 e NV08, volte a superare le criticità evidenziate dalla SS PNRR con la sopracitata nota prot. 410-P del 14/03/2022;
- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIC.RP\A0011\P\2022\108 del 20/10/2022, facendo seguito agli ulteriori tavoli tecnici svolti con i rappresentanti della SS PNRR e della SABAP per le Province di Chieti e Pescara in data 22/09/2022, 10/10/2022 e 12/10/2022, durante i quali sono stati chiesti nuovi approfondimenti progettuali per valutare e mitigare l'impatto dell'opera sul paesaggio, RFI ha trasmesso alle medesime Soprintendenze e alla DG ABAP - Servizio V del MiC, i chiarimenti richiesti. In particolare, in tale occasione, RFI ha trasmesso una nuova soluzione progettuale per la viabilità NV02;
- con nota prot. 3487-P del 10/03/2023 la SS PNRR, nel rispetto del parere istruttorio formulato dalla SABAP per le Province di Chieti e Pescara (prot. n. 10374 del 13/12/2022) e considerati i contributi istruttori del *Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del *Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e*



architettonico della Direzione Generale ABAP, ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale sul PFTE dell'intervento in argomento, "NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI AMBIENTALI dalla n.1 alla n.24 sottoelencate, la cui ottemperanza è da intendersi anche ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.25 comma 2-quinques del D.Lgs 152/2006", fra le quali, in particolare, figurano le seguenti prescrizioni relative alla tutela del paesaggio:

- Per la nuova viabilità NV02 e il connesso cavalcaferrovia IV01, preso atto della soluzione localizzativa e planimetrica modificata nell'ambito del procedimento di VIA rispetto alla soluzione iniziale, nonché dei miglioramenti tipologici e costruttivi apportati alla soluzione in questione, anche recependo le indicazioni della Soprintendenza ABAP, si chiede che nella fase di progettazione esecutiva sia sviluppata la "Soluzione 3", approfondendola ulteriormente anche dal punto di vista della qualità architettonica, materica e figurativa. Dovrà, inoltre, essere limitato allo stretto indispensabile l'abbattimento di alberature lungo la SS5 Tiburtina-Valeria, prevedendo la ricollocazione degli esemplari ovvero studiate specifiche opere di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica da concordare con la Soprintendenza territoriale ABAP. (Prescrizione n. 1);
- Per la nuova viabilità NV08, preso atto dei miglioramenti tipologici e costruttivi della soluzione modificata presentata nell'ambito del procedimento di VIA (soluzione che prevede un sottopasso in sostituzione della iniziale soluzione in cavalcaferrovia), si chiede che gli ulteriori sviluppi progettuali in fase di progettazione esecutiva considerino tutte le indicazioni già condivise tra RFI e la Soprintendenza ABAP, affinché l'opera si possa adeguatamente inserire nell'ambito di paesaggio interessato. Ai fini della compatibilità paesaggistica dell'opera, soprattutto nella parte tra la ferrovia e il bosco di Santa Maria d'Arabona: dovranno essere mantenute le alberature secolari all'interno della rotatoria prevista su viale Amendola, e ulteriormente integrate al fine di costituire un viale di collegamento con il bosco di Santa Maria d'Arabona; dovranno essere studiati specifici interventi di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica da concordare con la Soprintendenza territoriale ABAP. Ulteriori indicazioni al riguardo potranno essere fornite anche in fase di esecuzione dell'opera. Restano inoltre ferme le disposizioni del Piano Regionale Paesistico, e l'espletamento delle eventuali procedure in esso previste, per le quali si richiama anche la competenza regionale. (Prescrizione n. 2);
- anche la Commissione tecnica PNRR-PNIEC con parere n. 46 del 6/09/2022 ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale sul PFTE dell'intervento in argomento con prescrizioni;



relativamente agli aspetti della tutela dei beni culturali:

- il PFTE dell'intervento in argomento prevede la demolizione dell'Ex Casa cantoniera posta in corrispondenza del passaggio a livello di Manoppello Scalo, dichiarata di interesse culturale con decreto n. 35 del 2/05/2017; pertanto, al fine di preservare l'immobile, RFI ha proposto di procedere con un processo di smontaggio e riposizionamento dello stesso in un'area da individuarsi in accordo con il MiC, e per il quale è stato proposto un possibile sito, in prossimità della sede attuale della ferrovia;
- con note prot. Ferservizi-ZNAD\PRT\P\2022\19460, prot. Ferservizi-ZNAD\PRT\P\2022\19461 dell'8/08/2022 e prot. Ferservizi-ZNAD\PRT\P\2022\23256, del 23/09/2022, RFI, per il tramite della società Ferservizi, ha presentato presso il Segretariato Regionale per l'Abbruzzo istanza di verifica di interesse culturale (VIC) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 per i seguenti beni interessati dalla realizzazione dell'opera:
 - Comune di Manoppello (PE): *Magazzino Merci - Fig.9, p.215;*
 - Comune di Manoppello (PE): *Fabbricato Viaggiatori - Fig.9, p.11;*
 - Comune di Manoppello (PE) – *Linea ferroviaria Roma-Pescara – Fig.4 p.54: Tombino idraulico S14 –Km 21+452; Tombino idraulico S15 –Km 21+471 e Tombino idraulico S16 –Km 21+923;*
- la SABAP per le Province di Chieti e Pescara:
 - con nota prot. 1234-P del 9/02/2023 ha trasmesso il Decreto n. 16 del 07/02/2023, con il quale ha dichiarato d'interesse culturale l'immobile denominato "*Magazzino merci*" in *Via Tiburtina – distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 9 Particella n. 215 del C.F.* nel Comune di Manoppello;
 - con nota prot. 1236-P del 9/02/2023 ha trasmesso il Decreto n. 17 del 07/02/2023 con il quale ha dichiarato d'interesse culturale l'immobile denominato "*Fabbricato viaggiatori*" in *Viale della Stazione, 20 – distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 9 Particella n. 11 Subb. 1-2-3 del C.F.* – nel Comune di Manoppello;
 - con nota prot. 1233-P del 09/02/2023 ha trasmesso il Decreto n. 15 del 07/02/2023 con il quale ha dichiarato l'insussistenza dell'interesse culturale relativamente ai "*Tombini idraulici S14-S15-S16 - Linea ferroviaria Roma-Pescara, Km 21+452/471/923*" – *distinti al N.C.E.U. al Foglio n. 4 Particella n. 54 del C.T.* – nel Comune di Manoppello, località Manoppello Scalo;



- con il già richiamato parere del 10/03/2023 reso in ambito VIA, la SS PNRR ha indicato le seguenti prescrizioni relative agli aspetti di tutela dei beni culturali:
 - *“Ai fini della tutela del Magazzino merci di Manoppello (PE), localizzato nei pressi della stazione di Manoppello, previsto inizialmente in demolizione e ora tutelato con Decreto n. 16 del 07/02/2023, dovrà essere modificato il progetto del “Nuovo fabbricato Tecnologico F A04”, che ricade parzialmente nell’area di sedime del magazzino e la sistemazione generale delle aree.”* (prescrizione n. 11)
 - *“I progetti esecutivi dei lavori previsti nel Fabbricato Viaggiatori della Stazione di Manoppello, tutelato con Decreto n. 17 del 07/02/2023, e comunque tutti quelli necessari al recupero e restauro dei beni tutelati, dovranno essere sottoposti ad Autorizzazione ex artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004”* (prescrizione n. 12);
 - *“Per gli interventi che riguardano la Ex Casa cantoniera posta in corrispondenza del passaggio a livello di Manoppello Scalo, tutelata con decreto n. 35 del 2/05/2017, dovrà essere acquisita l’autorizzazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale presso il Segretariato regionale del MiC per l’Abruzzo, competente per interventi di demolizione e anche di rimozione definitiva, o anche smontaggio e ricostruzione per anastilosi, da eseguirsi ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 42/2004”.* (prescrizione n. 13);
- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIC.RP\PEC\2023\134 del 7/04/2023 RFI ha richiesto alla SSPNRR e alla SABAP per le Province di Chieti e Pescara l’autorizzazione ex art. 21, comma 4 del d.lgs. 42/2004 per i lavori da eseguirsi sul *“Fabbricato Viaggiatori della Stazione di Manoppello”*, mentre per il *“Magazzino merci”* localizzato nei pressi della stazione di Manoppello è stata individuata una soluzione progettuale volta a evitarne la demolizione;

relativamente agli aspetti della tutela archeologica

- con nota prot. 2487-P del 18/3/2022, la SABAP per le Province di Chieti e Pescara ha autorizzato RFI all’esecuzione del piano saggi archeologici preliminari;
- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIC.RP\A0011\P\2022\35 del 10/8/2022, RFI ha trasmesso alla SABAP per le Province di Chieti e Pescara gli esiti delle indagini archeologiche;
- con il già richiamato parere del 10/03/2023 reso in ambito VIA, la SS PNRR ha indicato anche le prescrizioni relativi agli aspetti alla tutela archeologica;

PREMESSO, INOLTRE, CHE



- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIC.RP\PEC\P\2023\141 del 7/04/2023 RFI ha presentato istanza ex art. 28 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per l'avvio della verifica di ottemperanza al MASE, alla SS PNRR e alla SABAP per le Province di Chieti e Pescara limitatamente alle condizioni ambientali contenute nel sopracitato parere della SS PNRR prot. 3487-P del 10/03/2023, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; con nota prot. 4610-P del 8/5/2023 acquisita nell'ambito della riunione sincrona di CdS del 9/5/2023 (di cui *infra*) la SABAP per le Province di Chieti e Pescara ha trasmesso gli esiti della verifica. In particolare, la SABAP per le Province di Chieti e Pescara:
 - i. relativamente agli aspetti di tutela del paesaggio, ha accertato l'ottemperanza alle condizioni dalla n. 1 alla n. 10 - rinviando, in taluni casi, al livello di progettazione successivo eventuali approfondimenti/dettagli progettuali - rilevando per la sola condizione n. 4 - con la quale si evidenzia la necessità che il progetto in argomento sia coerente *“con gli indirizzi di valorizzazione e recupero del Piano Regionale Paesistico (PRP), nonché con quanto disposto dagli eventuali piani di dettaglio - che “allo stato attuale le criticità permangono integralmente e pertanto si rimanda alle determinazioni conclusive della Regione Abruzzo.”* Nell'ambito della riunione sincrona di CdS del 9/5/2023, richiamata nel seguito, il rappresentante della Regione Abruzzo, con riferimento alla compatibilità del progetto con il piano regionale paesistico, ha confermato che l'intesa regionale sulla localizzazione dell'opera di cui alla delibera di giunta n. 246/2023 ha verificato tutti i profili;
 - ii. relativamente agli aspetti di tutela dei beni culturali: (a) con riferimento alla condizione n. 11 ha rilevato che *“la soluzione alternativa analizzata prevede lo spostamento del nuovo fabbricato FA04 all'interno dell'area della stazione, senza interferire con l'area di sedime del magazzino merci di Manoppello e con il piano caricatore. Si segnala inoltre che nei fotoinserimenti predisposti per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 [...] sopra citato non è sufficientemente chiara la rappresentazione della soluzione alternativa specificata al punto precedente che prevede lo spostamento del nuovo fabbricato FA04 all'interno dell'area della stazione, senza interferire con l'area di sedime del magazzino merci ora tutelato con Decreto n. 16 del 07/02/2023 e quindi non più da demolire. Si ritiene pertanto ottemperata in linea generale la richiesta, ribadendo la necessità di un approfondimento della proposta alternativa nelle successive fasi della progettazione definitiva ed esecutiva, in accordo con questa Soprintendenza”*; (b) riguardo le condizioni 12 e 13, ha evidenziato la necessità di fornire ulteriore documentazione di dettaglio a cura di RFI al fine di acquisire le autorizzazioni relative agli interventi da eseguire sul Fabbricato Viaggiatori di Manoppello e allo smontaggio e ricostruzione della ex



Casa Cantoniera posta in corrispondenza del passaggio a livello di Manoppello Scalo;

- iii. relativamente agli aspetti della tutela archeologica ha rinviato la verifica alle successive fasi di corso d'opera e di fine lavori;
- in considerazione di quanto precede e degli esiti della riunione sincrona di CdS (di cui *infra*), con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIC.RP\A0011\P\2023\187 del 16/05/2023 RFI ha trasmesso alla SABAP per le Province di Chieti e Pescara, per le verifiche di competenza, la documentazione integrativa richiesta al fine di acquisire l'autorizzazione necessaria agli interventi da eseguire sul Fabbicato Viaggiatori del Comune di Manoppello nonché l'assenso allo smontaggio e ricostruzione della ex Casa Cantoniera;

CONSIDERATO CHE

Nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui all'art. 44, comma 4 del DL 77/2021, convocata il 10 marzo 2022 e successivamente estesa con nota del 21 marzo 2022, sono pervenuti i sottoelencati pareri o note delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento:

Amministrazioni statali, Regione, Comuni e Consorzi

- il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** ha trasmesso il decreto n. 174 del 5/4/2023, adottato di concerto con il Ministero della Cultura (Decreto MASE-MIC), con cui, sulla base del parere n. 48 del 6 settembre 2022 della Commissione PNRR-PNIEC e del parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 3487-P del 10 marzo 2023 (comprensivo anche del parere relativo ai profili di tutela archeologica), viene espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'opera, parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione di I livello (Screening I) , senza necessità di procedere alla successiva fase di studio nonché parere di conformità del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo alla disciplina di riferimento, subordinati al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3, che nel seguito si riportano integralmente trascritti:

“Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC



1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 48 del 6 settembre 2022. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.
2. In ordine al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, il proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'aggiornamento del Piano di utilizzo, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, secondo quanto richiesto dalla condizione ambientale n. 5 del citato parere n. 48/2022.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della Cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura, assunto al prot. MITE-36151 del 10 marzo 2023. Il proponente dovrà presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.
 2. Il suddetto parere del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali del medesimo parere, ai sensi dell'articolo 25, comma 2-quinquies del citato decreto legislativo n. 152/2006;
- il **Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la Programmazione strategica, i Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali**, con nota prot. 14779 del 9/6/2022, ha rappresentato quanto segue “*nel ritenere che le opere proposte nel loro complesso si possono ritenere ammissibili e conformi alle disposizioni impartite dagli artt. 16 e 18 D.L. vo n. 285 del 30/04/1992 e dell'art. 26 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, oltretutto, dalla Circolare ANAS prot. CDG – 86754 del 16/06/2011, quest'Ufficio esprime preliminare parere favorevole alle opere proposte finalizzate al raddoppio della tratta Interporto d'Abruzzo – Manoppello – Lotto 1*”;
 - il **Ministero delle Difesa MO.TRA.** tenuto conto della comunicazione prot. M_D A307D33 REG2022 0009472 del 10/8/2022 del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” con cui viene espresso parere favorevole a carattere interforze - con nota prot. M_D A0AD369 REG2022 0131833 del 2/9/2022, ha inviato parere “nulla contro” alla realizzazione del progetto infrastrutturale, subordinandola ai seguenti vincoli e prescrizioni:



- *“venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell’art. 22 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture (Ufficio B.C.M. del 10° Reparto Infrastrutture in Napoli) previa istanza della ditta proponente (corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx). Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto, dovrà essere inviata anche al Comando Militare Territoriale competente;*
- *siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV;*
- *sia garantito il transito dei mezzi/sistemi d’arma in dotazione alle Forze Armate marcianti in maniera autonoma ovvero caricati sui c.d. “complessi traino”. A titolo esemplificativo, tale requisito implica che, in caso di sovrappassi, sia garantito il passaggio di un complesso traino dal peso totale di 64 tonnellate ovvero, in caso di sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri, sia osservato quanto disposto dal Decreto Ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990;*
- *sia osservato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.*

Tenuto conto, infine, che il presente parere è vincolante, ove nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione vengano apportate varianti che possano interferire con i beni di questa Amministrazione Difesa, il proponente dovrà sottoporre le varianti progettuali individuate allo scrivente e al Comando Militare Territoriale competente, per tutte le incombenze di legge. ...omissis...”;

● **la Regione Abruzzo:**

- i. con deliberazione di Giunta Regionale n. 312 del 22 giugno 2022, ha “[...] **DELIBERATO:**
 - 1) **DI SOSPENDERE qualsiasi pronunciamento, in seno alle Conferenze di servizi dei n° 2 lotti in menzione, in merito alla intesa sulla localizzazione del tracciato per le motivazioni di seguito riportate [...];**



- ii. con deliberazione della Giunta Regionale n. 246 del 27/4/2023, acquisita la nota del Commissario straordinario prot. 510 del 11/04/23, “RITENUTO, in particolare:
- di considerare esaustivo nelle motivazioni addotte il riscontro fornito in merito alla valutazione delle alternative progettuali proposte in sede di Dibattito Pubblico, con particolare riguardo alla c. “Variante PLUS”;
 - di poter fornire un assenso preliminare alla procedura proposta da RFI in merito “richiesta di assicurare un sottopasso carrabile nel Comune di Manoppello nella zona di via XX Settembre – via Aldo Moro” al fine di non ritardare le procedure per l'appalto dell'opera nel suo complesso, con l'impegno di RFI di rinviare a successivo iter autorizzativo, che sarà avviato tempestivamente dal Commissario Macello per conto di RFI (in forza di quanto disposto dall'art. 32 del DL 13 del 24 febbraio 2023) per consentire, quindi, la realizzazione del sottopasso carrabile e la soppressione del passaggio a livello entro il completamento della fase realizzativa del progetto in argomento;
 - di ritenere superate le ulteriori criticità considerando valide le attività previste da RFI e gli impegni dalla Rete stessa assunti [...]
 - di rimuovere, pertanto, la sospensione di “qualsiasi pronunciamento, in seno alle Conferenze di servizi dei n° 2 lotti in menzione, in merito alla intesa sulla localizzazione del tracciato” formalizzata dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 312 del 22 giugno 2022”;
“a voti unanimi espressi nelle forme di legge DELIBERA [...]
di pronunciarsi, per l'effetto, positivamente in merito all'intesa sulla localizzazione delle opere, [...]”;
- la **Regione Abruzzo DPE 017 - Dipartimento infrastrutture e trasporti Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti** – con nota prot. 156141/22 del 21/4/2022, nel confermare, ai sensi dell'art. 94, comma 5 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, la competenza delle Province in merito a tutti i corsi d'acqua pubblica “fatta eccezione: a) quelli di competenza comunale, specificati alla lett. b) del comma 10 dell'art. 19 della L.R. 81/98; b) le aste principali dei bacini idrografici regionali, interregionali e nazionali di I ordine che restano di competenza regionale (...)”, ha in particolare rappresentato che: “Preso atto dell'intervento [...] si evidenzia:
- nel caso di interferenza con il Fiume Pescara e/o con aree demaniali, necessita l'acquisizione della Concessione Idraulica e/o della Concessione demaniale, secondo le modalità del Regolamento approvato con Decreto n.1/Reg. del 28.03.2022 pubblicato sul BUR A Speciale n° 35 del 01.04.2022 [...];



- il soggetto tecnico Italferr S.p.A. ha confermato che il PFTE in argomento non interferisce con il Fiume Pescara ma con tre corsi d'acqua minori (il Fosso Taverna, il Fosso Calabrese e il Fosso S. Maria d'Arabona) annoverati tra i corsi definiti "acque pubbliche", di competenza della Provincia ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento approvato con Decreto n° 1/Reg del 28/03/2022; RFI, avendo verificato che nel positivo parere reso dalla provincia di Chieti non vi era anche il parere di merito sui corsi d'acqua, ha risentito la suddetta Provincia che con nota prot. 13839 del 18/05/2023 ha precisato che *"il corso d'acqua Santa Maria d'Arabona non rientra tra le competenze di questa provincia"* e ha ritenuto *"di esprimere NULLA-OSTA in merito alla fattibilità degli interventi proposti, che andranno perfezionati in sede di domanda di concessione idraulica."*;
- la **Regione Abruzzo DPC 017 - Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio Demanio Idrico e Fluviale – DPC017 - Ufficio Concessioni Derivazioni Idriche** con nota prot. 0102076/22 del 15/3/2022, ha comunicato che *"non risultano ascritte allo scrivente competenze in merito alla procedura in oggetto la non competenza in merito alla procedura in oggetto"*;
- la **Regione Abruzzo DPC 032 - Dipartimento territorio – ambiente Servizio Pianificazione Territoriale e paesaggio Ufficio pianificazione territoriale** – ha trasmesso la Determinazione n. DPC032/56 del 20/06/2023 con la quale **"DETERMINA:**
 - *DI ACCERTARE la difformità alla vigente strumentazione urbanistica dell'intervento "Realizzazione della linea ferroviaria Roma – Pescara Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) del "NPP 0388 Lotto 1 raddoppio della tratta Interporto d'Abruzzo – Manoppello". CUP: J84E21001320008"*;
 - *DI RINVIARE alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di approvazione del progetto ex art. 44, comma 4, del D.L. 77/2021."*;
- il **Comune di Manoppello**, con nota prot. 9093 del 21/6/2022 e con riferimento alle tratte prioritarie della linea ferroviaria Roma-Pescara, lotto 1 *"Raddoppio Interporto d'Abruzzo – Manoppello"* e lotto 2 *"Raddoppio Manoppello-Scafa"*, ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/6/2022. Nel citato atto, il comune **"DELIBERA:**
 1. *La narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente;*
 2. *di CONFERMARE e RIBADIRE la PIENA CONTRARIETA' dell'Amministrazione Comunale al progetto di realizzazione del raddoppio ferroviario Roma-Pescara cod. 0388 Lotti 1 e 2 tratta Brecciarola – Scafa, nei termini e secondo quanto al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica predisposto da R.F.I. e in corso di istruttoria nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/1990;*



3. DI RIBADIRE ED ESPRIMERE la piena disponibilità al riavvio dell'iter di approvazione del PFTE con una soluzione di tracciato diversa da quella esistente, condivisa con l'Amministrazione Comunale ed il territorio, sulla scorta delle soluzioni e proposte già formulate in sede di Dibattito Pubblico;
 4. di RICHIEDERE sin da subito, alla Regione Abruzzo un rinnovato e maggiore impegno, a sostegno delle attività dei Comuni di Manoppello e Chieti tese ad avanzare il livello tecnico di definizione e il grado di condivisione, della cosiddetta Variante dei cittadini;
 5. di RICHIEDERRE alla REGIONE ABRUZZO acchè proceda, avvalendosi delle sue prerogative attribuitegli in via esclusiva dall'art. 117 della Costituzione, a formulare il proprio parere NEGATIVO e/o DISSENSO QUALIFICATO in sede di Conferenza di Servizi alla realizzazione del raddoppio ferroviario Roma-Pescara cod. 0388 Lotti 1 e 2 tratta Brecciarola – Scafa, nei termini e secondo quanto al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica predisposto da R.F.I sulla base delle argomentazioni già esposte in premessa [...];
 6. di IMPARTIRE, sin da ora, nella circostanza in cui l'esito della C.d.S. e le procedure previste in attuazione del PNRR, dovessero dare il via libera al progetto presentato da RFI, l'indirizzo alla G.C. ed agli Uffici Preposti di individuare ogni mezzo di natura tecnico giuridica, ivi incluso l'affidamento di incarichi anche a professionisti qualificati nel settore del trasporto ferroviario per la verifica della fondatezza e correttezza dell'opera e per l'analisi costi-benefici, affinché il progetto RFI venga contestato ed opposto in ogni sede competente;
 7. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa, unitamente alla Regione Abruzzo ed agli Enti attenzionati dalla presente procedura, al proponente e promotore della Conferenza di Servizi, affinché costituisca formulazione del COMUNE di MANOPPELLO di PARERE NEGATIVO espresso al progetto di raddoppio ferroviario Roma-Pescara Lotti 1 e 2 come predisposto e redatto da RFI nel PFTE presentato ed in esame; [...];
- la **Provincia di Chieti – Settore 2**, con nota prot. 11569 del 19/04/2023 ha comunicato che “non si rilevano interferenze dell'intervento in oggetto con la viabilità provinciale di competenza del Settore 2 della Provincia di Chieti e pertanto non si ritiene di dover esprimere parere in merito”;
- Enti interferiti:
- la **Società Gasdotti Italia S.p.A.**, con nota prot. ESMAE/ACa/MDi/2022/0258 del 24/3/2022, ha chiarito di essere “la proprietaria della sola interferenza censita alla scheda 45, relativa alla Convenzione n. 40/2019 del 2/9/2019” e contestualmente ha richiesto integrazioni documentali consistenti in:
“- file di progetto georiferiti (.kml e/o .shp) al fine di valutare la reale interferenza con le ns Infrastrutture esistenti;



- tutte le informazioni sul funzionamento elettrico della linea ferroviaria (corrente continua e/o alternata) e le caratteristiche tecniche/geometriche della Sottostazione in progetto;
- una sezione in asse metanodotto – interferenza 45 - delle opere in autorizzazione, comprensiva delle opere civili di fondazione (contenimenti, muri, cunicoli e similari);
- studio dell'impatto delle interferenze elettromagnetiche, come previsto dal DM 17/04/2008, artt. 2.6 e 2.12”

Con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIC.RP\A0011\P\2023\2 del 20/1/2023, RFI ha puntualmente riscontrato la richiesta di integrazioni avanzata dalla società Gasdotti Italia S.p.A.;

- il **Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline – Pescara – Alento – Forochieti**, con nota prot. 2510 del 8/4/2022, ha comunicato che *“lungo il tracciato dei lavori in oggetto sono presenti opere e manufatti riconducibili a questo Ente [...] il Consorzio rilascia un preventivo parere favorevole di massima [...]”*;
- la **società Infratel Italia**, con nota prot. 22601 del 8/4/2022, ha comunicato che *“a seguito di un approfondimento della documentazione progettuale e delle interlocuzioni avute con i progettisti Italferr, sono emerse le seguenti potenziali interferenze con l’infrastruttura di Infratel Italia [...]”* e ha allegato i progetti e i preventivi di spesa necessari per l’esecuzione dei lavori;
- la **società Strada dei Parchi S.p.A.**, con nota prot. SDP/00125584/2022 del 14/6/2022, *“ha riscontrato che le interferenze tra le opere ferroviarie proposte e l’Autostrada A25 Torano – Pescara sono localizzate al km 172+700 e al km 174+100 [...] In entrambi i casi, la scrivente, pur riservandosi la facoltà di formulare ulteriori osservazioni e/op prescrizioni a fronte della valutazione degli elaborati facenti parte dei successivi livelli di progettazione di dettaglio, ritiene di poter rilasciare parere favorevole, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:*
 - *devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici atti a proteggere le opere autostradali dalla presenza di eventuali correnti vaganti;*
 - *che in corrispondenza del CSA di Brecciarola, vengano installate adeguate schermature fonoassorbenti fra il nuovo binario ferroviario e le pertinenze autostradali?”*;
- la **società ANAS S.p.A.** Struttura Territoriale Abruzzo e Molise - Direzione Generale, con nota prot. 0281597.14/04/2023 ha trasmesso *“ATTO DI ASSENSO ex. art. ex art. 14 8/5 della L. 2*1/1990 e s.m.i., salvo diritti di terzi e per quanto di competenza”* con prescrizioni;



CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

entro il termine perentorio di cui all'art. 14-bis, comma 2 lett. c) della L. 241/1990 e s.m.i., non sono pervenute osservazioni e/o pareri da parte delle seguenti Amministrazioni /Enti, regolarmente invitati a partecipare alla CdS:

- Provincia di Pescara;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Comune di Chieti;
- Comune di Chieti – Ufficio Traffico e Viabilità;
- Consorzio di Bonifica Centro;
- Zi Rete Gas S.p.A.;
- TIM S.p.A.;
- Enel S.p.A.;

e pertanto si intende favorevolmente acquisito l'assenso senza condizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. delle amministrazioni ed enti sopra elencati.

Per quanto riguarda gli Enti interferiti che non si sono espressi o si sono espressi indicando le interferenze delle opere gestite esistenti con il PFTE, verranno sottoscritte apposite convenzioni per la risoluzione delle interferenze.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE

- nell'ambito della CdS in forma semplificata indetta da RFI per l'approvazione del progetto in argomento ex art. 44, comma 4 del DL 77/2021, sono pervenuti atti di assenso, ancorché con prescrizioni e condizioni, compresa la delibera n. 246 del 27/04/2023, con la quale la Giunta della Regione Abruzzo si è espressa positivamente in merito all'intesa sulla localizzazione delle opere, ad eccezione del dissenso non qualificato del Comune di Manoppello (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/6/2022) che ha espresso la propria contrarietà alla localizzazione dell'opera; è, inoltre, emersa la necessità di apportare delle modifiche alla decisione oggetto della conferenza di servizi per ottemperare ad alcune condizioni indicate nel parere favorevole della SS PNRR del 10/03/2023 (reso in ambito VIA) e nella già richiamata delibera di Giunta della Regione Abruzzo 246/2023;



- in considerazione dell'attuale formulazione dell'art. 44, comma 5 del DL 77/2021 – che, a seguito delle modifiche apportate dal DL 13/2023, prevede che la *“questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6”* solo in caso in cui, nell'ambito della conferenza di servizi, siano stati espressi dissensi qualificati, mentre ai sensi del comma 6 del medesimo art. 44, del pari modificato dal DL 13/2023, il Comitato speciale “prende atto” dell'approvazione del progetto all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi - RFI, in forza del combinato disposto degli artt. 14-bis e 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIC\A0011\P\2023\322 del 29/4/2023 ha convocato una riunione di CdS in modalità sincrona, per cercare di superare il dissenso alla realizzazione del progetto espresso nell'ambito della CdS dal Comune di Manoppello e acquisire l'assenso della CdS medesima sulle seguenti modifiche alla decisione oggetto della conferenza:
- i. esclusione della viabilità di progetto NV02 e del connesso cavalcavia IV01 (previsti per garantire un adeguato collegamento stradale alla frazione di Brecciarola), per ottemperare alla condizione n. 1 contenuta nel parere positivo del 10/03/2023 reso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR in ambito VIA, con il quale viene assentita una soluzione progettuale diversa da quella prevista in PFTE; la nuova soluzione progettuale sarà tempestivamente sottoposta al necessario iter autorizzativo a cura del Commissario straordinario, al fine di assicurare la realizzazione della nuova viabilità nell'ambito della fase realizzativa del progetto ferroviario;
 - ii. sostituzione della viabilità di progetto NV08, costituita da un'opera di scavalco della nuova sede ferroviaria (prevista per sopprimere il passaggio a livello oggi presente su via Amendola e garantire un collegamento tra le due porzioni del centro abitato di Manoppello Scalo e) con una nuova soluzione che sottopassa la linea ferroviaria e insiste sulle medesime aree previste nel PFTE presentato in CdS per ottemperare alla condizione n. 2, espressa nel parere positivo reso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR del 10/03/2023; sulla nuova soluzione, già assentita in ambito VIA è risultato, quindi, necessario acquisire l'assenso da parte della conferenza di servizi;
 - iii. esclusione del sottopasso ciclopedonale (SL02) e dei connessi interventi previsti in PFTE sulle viabilità Via Tiburtina, Via Staccioli, Via Barbanera, Via Rossini e



su Via Bellini, per ottemperare alla Delibera di Giunta n. 246 del 27/04/2023 con la quale la Regione Abruzzo, nell'esprimersi positivamente in merito all'intesa sulla localizzazione dell'opera, ha prescritto a RFI di assicurare un sottopasso carrabile nel Comune di Manoppello nella zona di via XX Settembre - Via Aldo Moro, in luogo per sottopasso ciclopedonale SL02 previsto nel PFTE per la soppressione del passaggio a livello sulla Via Amendola; conseguentemente sarà mantenuto il passaggio a livello, che risulta compatibile con il raddoppio della linea ferroviaria senza alterare la funzionalità e la sicurezza dell'opera ferroviaria né il livello di servizio previsto nel PFTE presentato nella CdS. La nuova soluzione progettuale finalizzata a sostituire il sottopasso ciclo pedonale previsto nel PFTE sarà tempestivamente sottoposta al necessario iter autorizzativo a cura del Commissario straordinario, al fine di assicurare la realizzazione del sottopasso carrabile e la soppressione del passaggio a livello entro il completamento della fase realizzativa del progetto ferroviario.

- con la medesima nota di convocazione del 29/4/2023, RFI ha invitato la SABAP per le Province di Chieti e Pescara a esprimersi sulla verifica di ottemperanza sulle condizioni ambientali contenute nel parere della SS PNRR del 10/3/2023 anche ai fini dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata in ambito VIA, essendo *medio tempore* decorso il termine di legge di 30 giorni previsto per la conclusione di tale verifica, nonché a rilasciare le autorizzazioni ex art. 21 del d.lgs. 42/2004 per gli interventi da eseguire sui beni di interesse culturale;

RILEVATO CHE

- il 9/5/2023 si è tenuta la riunione della CdS in modalità sincrona;
- nell'ambito della suddetta riunione, come da verbale trasmesso dalla Presidente della CdS in data 12/05/2023, è stato acquisito l'assenso sulle modifiche progettuali sopra elencate da parte del MASE, della SS PNRR, della SABAP per le Province di Chieti e Pescara, della Regione Abruzzo, del MIT Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali nonché delle Società 2iRete Gas e Gasdotti d'Italia Spa. Nell'ambito della seduta sono stati altresì acquisiti: (a) la nota prot. 32021 del 08/5/2023 (successivamente inviata alla PEC della CdS il 10/5/2023), con la quale il Comune di Chieti ha espresso il dissenso sulle modifiche alla NV02, contestualmente rassegnando la delibera di Consiglio n. 232 dell'11/7/2022 (non pervenuta prima alla PEC della CdS) di dissenso sull'opera; (b) il dissenso all'opera da parte della Provincia di Pescara che ha rassegnato nota prot. 9633 del 19/5/2022 resa



nell'ambito della procedura VIA, non pervenuta alla PEC della CdS; (c) la conferma del dissenso all'opera espresso dal Comune di Manoppello;

- si considera acquisito l'assenso senza condizioni sulle modifiche progettuali proposte delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter, la propria posizione;
- nell'ambito della riunione di CdS è stata acquisita la già richiamata nota prot 4610-P del 08/5/2023 della SABAP per le Province di Chieti e Pescara relativa agli esiti della verifica di ottemperanza sulle condizioni ambientali rese dalla SS PNRR nell'ambito della VIA (parere del 10/03/2023); relativamente ai profili della tutela culturale (prescrizioni 12 e 13), la suddetta nota ha evidenziato la necessità di acquisire documentazione integrativa per ottenere il rilascio delle autorizzazione ex art. 21 del d.lgs. 42/2004; la SABAP per le Province di Chieti e Pescara ha ribadito tale necessità anche nell'ambito della riunione di CdS, manifestando in tale sede la propria disponibilità, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini del PNRR, a valutare con priorità e urgenza la documentazione integrativa che RFI si è impegnata a trasmettere;
- a valle della riunione di CdS, il Sindaco del Comune di Manoppello ha rassegnato la delibera di Consiglio Comunale n. 19 approvata il 08 maggio 2023, con la quale il Consiglio delibera tra l'altro *"DI CONFERIRE altresì al Sindaco ampio mandato affinché lo stesso possa esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa, su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali, eventualmente necessarie ai fini dell'assenso"*. RFI ha interloquito in quella sede con il Comune di Manoppello; nell'ambito delle suddette interlocuzioni sono stati individuati potenziali elementi utili al superamento del dissenso alla realizzazione dell'opera;
- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIC\A0011\P\2023\337 del 12/5/2023 nel trasmettere il verbale della riunione della CdS a tutte le Amministrazioni ed Enti convocati, RFI ha rinnovato l'invito al Comune di Manoppello a trasmettere con urgenza e comunque entro e non oltre il 16 maggio 2023, in considerazione delle richiamate preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini del PNRR, la delibera di consiglio comunale recente eventuali prescrizioni ritenute necessarie a esprimere l'assenso sul progetto con le modifiche sopra evidenziate, estendendo il medesimo invito anche al Comune di Chieti e alla Provincia di Pescara;



RILEVATO, INFINE, CHE

- a seguito della riunione sincrona di CdS del 9/5/2023, sono pervenute le seguenti determinazioni:
- il **Comune di Manoppello**, con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 16/05/2023 *“DELIBERA*
 2. di *DARE INDIRIZZO al Sindaco, conferendogli all’uopo i relativi poteri, affinché modifichi il parere già espresso e depositato ed esprima assenso al progetto come definito all’esito della Conferenza dei Servizi, a condizione che R.F.I. accolga le prescrizioni del Comune che di seguito si richiamano, e che sono fedelmente riportate nell’elaborato planimetrico allegato alla presente delibera – Allegato 3:*
 - *SOTTOPASSO FERROVIARIO Via A. Moro – Via XX Settembre con bretella di collegamento a Via Staccioli;*
 - *NUOVO ASSE VIARIO Via A. Moro – Via De Gasperi Via D’Annunzio (con Sottopasso ferroviario);*
 - *PROLUNGAMENTO di Via Silvio Pellico Collegamento con Via E. Fermi;*
 - *ADEGUAMENTO e RIQUALIFICAZIONE Via Mencci e Via A. Volta;*
 - *COMPLETAMENTO di tratti di pista ciclabile;*
 - *AMBITO RICOSTRUZIONE URBANA*
 - *ADEGUAMENTO e RIQUALIFICAZIONE di Via Marconi - COLLEGAMENTO CON PROVINCIALE SP. 57.*
 2. di *CONSENTIRE al Sindaco l’espressione del parere nei termini suindicati, a condizione che le medesime prescrizioni siano oggetto di una condivisione da parte della Regione Abruzzo, attraverso un atto deliberativo integrativo della D.G.R. n. 246 del 27/04/2023”;*
- la **Regione Abruzzo**, con deliberazione n. 278 del 16 maggio 2023, *“(…) PRESO ATTO che (…) il Comune di Manoppello evidenzia la necessità di un intervento regionale volto ad integrare il parere reso per la Conferenza, con l’inserimento, tra le prescrizioni, della realizzazione delle opere rappresentate e che previa anche conferma da parte di RFI dell’intesa raggiunta”;* (…)
DELIBERA
 1. *di condividere e fare propria la proposta del Comune di Manoppello recepita da Rete Ferroviaria Italiana, come da citata email in data 12/05/2023, parte integrate e sostanziale al presente provvedimento;*
 2. *di integrare, pertanto, l’assenso reso in merito all’intesa sulla localizzazione delle opere, al fine di consentire a RFI di provvedere nel rispetto degli stringenti tempi fissati dal PNRR per l’appaltabilità delle opere” (…);*



- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIC\PEC\P\2023\350 del 19/05/2023, RFI ha, dunque, chiesto al Sindaco di Manoppello, in aderenza al mandato conferitogli, di esprimere il proprio parere positivo sul progetto; con nota prot. 7598 del 19/05/2023 il **Sindaco del Comune di Manoppello** ha dichiarato che *“all’esito della condivisione da parte della Regione Abruzzo e di RFI delle prescrizioni poste dal Comune, il dissenso espresso nelle Conferenze dei Servizi del 09.05.2023, relative ai Lotti 1 e 2 dell’opera richiamata in oggetto, può considerarsi superato ed esprime parere favorevole alla realizzazione dell’opera, in ragione dell’impegno di RFI alla realizzazione delle seguenti opere:*
 - *SOTTOPASSO FERROVIARIO via A. Moro – Via XX settembre con bretella di collegamento a Via Staccioli;*
 - *NUOVO ASSE VIARIO Via A. Moro – Via De Gasperi Via D’annunzio (con sottopasso ferroviario);*
 - *PROLUNGAMENTO di Via Silvio Pellico Collegamento con Via E. Fermi;*
 - *ADEGUAMENTO e RIQUALIFICAZIONE Via Meucci e Via A.Volta;*
 - *COMPLETAMENTO di tratti di pista ciclabile;*
 - *AMBITO RICOSTRUZIONE URBANA;*
 - *ADEGUAMENTO e RIQUALIFICAZIONE di Via Marconi COLLEGAMENTO CON PROVINCIALE SP. 57”;*
- la SS PNRR con nota 9202-P del 25/05/2023, *“Visto il parere istruttorio favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti e Pescara, con nota prot. n. 5058 del 22/05/2023 inerente il progetto di smontaggio e ricostruzione della Casa cantoniera in via Amendola di Manoppello (PE) e pervenuto alla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 9116 del 25.05.2023; Vista l’autorizzazione al progetto di montaggio e smontaggio della medesima Casa cantoniera in via Amendola, rilasciata dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale nella seduta del 22.05.2023 con prot. 2054, ai sensi dell’art. 47 del DPCM 169/2019 comma 2 lett. d); Visto il parere istruttorio favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara, con nota prot. n. 5142 del 23/05/2023, inerente gli previsti o interferenti il Fabbricato viaggiatori della Stazione di Manoppello (PE) (...) AUTORIZZA*
 - *la realizzazione delle opere previste di smontaggio e ricostruzione della Casa cantoniera in via Amendola, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti alla competente Soprintendenza ABAP, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione istruttorio della stessa, prot. n. 5058 del 22/05/2023; in particolare, rinviando alla fase di*



progettazione esecutiva, l'approvazione di dettaglio delle modalità realizzative a cura della Soprintendenza competente e la valutazione dell'applicazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ex art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016;

- *la realizzazione degli interventi previsti o interferenti il fabbricato viaggiatori della stazione di Manoppello, così come descritti negli elaborati progettuali pervenuti alla competente Soprintendenza ABAP, a condizione che siano integralmente recepite tutte le prescrizioni formulate nel menzionato parere n. 5142 del 23/05/2023”;*
- per quanto riguarda la posizione del **Comune di Chieti** si osserva che: (i) il Comune di Chieti non si è espresso nell'ambito della CdS ex art 14-bis della L. 241/1990 convocata da RFI, ai sensi dell'art. 44, comma 4 del DL 77/2021 e, pertanto, RFI ha inteso favorevolmente acquisito l'assenso senza condizioni del Comune medesimo sul PFTE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis comma 4 della già richiamata L. 241/1990; (ii) il Comune di Chieti nell'ambito della riunione sincrona di CdS del 9/5/2023, convocata per cercare di superare l'unico dissenso all'opera pervenuto nella CdS ex art. 14-bis della L. 241/1990 (i.e. parere negativo del Comune di Manoppello) nonché acquisire l'assenso della CdS sulle modifiche alla decisione oggetto della conferenza medesima: (a) ha depositato la nota prot. 32021 dell'8/5/2023 recante “*Conferma del parere negativo al PFTE*” con la quale ha espresso il proprio motivato dissenso alle modifiche progettuali alla viabilità NV02; (b) ha rassegnato la delibera di Consiglio Comunale n. 232 dell'11/7/2022 di dissenso sull'opera, prima di allora mai acquisita agli atti della CdS; (iii) il 10/5/2023 il Comune ha trasmesso alla pec della CdS la sopra citata nota prot. 32021 dell'8/5/2023 che richiama la delibera del Consiglio Comunale n. 232 dell'11/7/2022; si ritiene, pertanto, che il Comune di Chieti abbia validamente espresso il proprio dissenso alle sole modifiche da apportare al PFTE del “*Raddoppio Interporto d'Abruzzo – Manoppello*” relative alla NV02, poste in approvazione nell'ambito della riunione di CdS sincrona del 9/5/2023, essendosi per il resto, formato il silenzio assenso sulla decisione oggetto della conferenza;
- per quanto riguarda la posizione della **Provincia di Pescara** si osserva che: (i) la Provincia di Pescara non si è espressa nell'ambito della CdS ex art 14-bis della L. 241/1990 convocata da RFI, ai sensi dell'art. 44, comma 4 del DL 77/2021 e, pertanto, RFI ha inteso favorevolmente acquisito l'assenso senza condizioni della Provincia medesima sul PFTE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis comma 4 della già richiamata L. 241/1990; (ii) la Provincia di Pescara ha rassegnato la nota prot. 9633 del 19/5/2022 – recante il parere ex art. 24, comma 3 del d.lgs. 152/2006 reso in ambito VIA-, nell'ambito della riunione sincrona di CdS del 9/5/2023, convocata



unicamente per tentare di superare i dissensi espressi nell'ambito della CdS svolta in modalità semplificata da RFI, fermi restando i pareri favorevoli all'opera già pervenuti, anche sotto forma di silenzio assenso (come nel caso della Provincia di Pescara); (iii) le osservazioni contenute nel parere di cui alla nota prot. 9633 del 19/5/2022 sono superate dal decreto MASE-MiC n. 173 del 5 aprile 2023 con cui è stato espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'opera; in considerazione di quanto precede, si ritiene che la Provincia di Pescara non abbia validamente espresso il proprio dissenso alla realizzazione dell'opera nell'ambito della CdS.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Art. 1

(Conclusione positiva della Conferenza di Servizi sulla base delle posizioni prevalenti)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-*bis*, comma 5, e dell'art. 14-*ter*, comma 7, della L. 241/1990, e dell'art. 44, comma 4, del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021 e s.m.i.:

- è adottata la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi che approva, sulla base delle posizioni prevalenti, il progetto di fattibilità tecnica ed economica del Lotto 1 “*Raddoppio Interporto d’Abruzzo – Manoppello*”; risulta, infatti, pervenuto, ancorché con le precisazioni sopra riportate, il parere contrario del Comune di Chieti ma non risultano pervenuti dissensi qualificati.
- Il PFTE presentato in Conferenza di Servizi viene approvato con le seguenti modifiche:
 - esclusione della viabilità di progetto NV02 e del connesso cavalcaferrovia IV01 (previsti per garantire un adeguato collegamento stradale alla frazione di Brecciarola), per ottemperare alla condizione n. 1 contenuta nel parere positivo del 10/03/2023 reso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR in ambito VIA;
 - sostituzione della viabilità di progetto NV08, costituita da un'opera di scavalco della nuova sede ferroviaria (prevista per sopprimere il passaggio a livello oggi presente su via Amendola e garantire un collegamento tra le due porzioni del centro abitato di Manoppello Scalo e) con una nuova soluzione che sottopassa la linea ferroviaria e insiste sulle medesime aree previste nel PFTE presentato in



CdS per ottemperare alla condizione n. 2, espressa nel parere positivo reso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR del 10/03/2023;

- esclusione del sottopasso ciclopedonale (SL02) e dei connessi interventi previsti in PFTE sulle viabilità Via Tiburtina, Via Staccioli, Via Barbanera, Via Rossini e su Via Bellini, per ottemperare alla Delibera di Giunta n. 246 del 27/04/2023 con la quale la Regione Abruzzo, nell'esprimersi positivamente in merito all'intesa sulla localizzazione dell'opera, ha prescritto a RFI di assicurare un sottopasso carrabile nel Comune di Manoppello nella zona di via XX Settembre - Via Aldo Moro, in luogo per sottopasso ciclopedonale SL02 previsto nel PFTE per la soppressione del passaggio a livello sulla Via Amendola; conseguentemente sarà mantenuto il passaggio a livello, che risulta compatibile con il raddoppio della linea ferroviaria.

Lo stralcio della viabilità di progetto NV02 e del sottopasso ciclopedonale SL02 dalla decisione oggetto della Conferenza di Servizi non altera la funzionalità e la sicurezza dell'opera ferroviaria né il livello di servizio previsto nel PFTE presentato nella CdS.

Le nuove soluzioni progettuali relative alle opere stralciate saranno sottoposte ad un successivo iter autorizzativo a cura del Commissario Straordinario ai sensi del comma 7 dell'art. 44 del DL 77/2021, come modificato dal DL 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 41/2023 che verrà tempestivamente avviato per la relativa realizzazione a cura dell'affidatario della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori in tempi compatibili con il cronoprogramma dell'opera ferroviaria;

- la determinazione comprende il provvedimento di VIA, di cui al decreto MASE-MiC n. n. 174 del 5 aprile 2023 e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, esplicitamente indicati nei sopra riportati "*Considerato*";
- è perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa tra lo Stato e la Regione come richiamata nelle delibere di Giunta della Regione Abruzzo n. 246 del 27/4/2023 e n. 278 del 16/05/2023, in ordine alla localizzazione dell'opera, con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti;
- la determinazione tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e



compensative, con le prescrizioni di cui agli atti depositati in Conferenza di Servizi, da intendersi parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

(apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica di cui all'art. 1, conformemente a quanto stabilito dall'art. 44, comma 4, del DL 77/2021 convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021, la variante urbanistica conseguente alla determinazione conclusiva dalla Conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis del DL 44/2021, la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di cui al comma 4 dell'art. 44, del medesimo DL 77 determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli artt. 12 e ss. del DPR 327/2001.

Art. 3

(formalità - pubblicazioni)

La presente determinazione conclusiva, in conformità a quanto stabilito dal comma 6, dell'art. 44 del DL 77/2021 sarà tramessa al Comitato speciale del CSLLPP, senza allegare il PFTE come ivi previsto, in quanto lo stesso non ha subito modificazioni sostanziali rispetto alla versione inviata al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi del comma 1 del sopracitato art. 44, fatte salve le modifiche progettuali sopra esposte.

La determinazione sarà pubblicata sul sito internet "Osserva Cantieri" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e su quello di FS Italiane dedicati all'opera commissariata.

Il quadro definitivo delle prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l'approvazione del progetto delle opere, sarà allegato all'ordinanza con la quale il Commissario straordinario prenderà atto della determinazione motivata del Comitato speciale del CSLLPP di cui all'art. 44, comma 6 del DL 77/2021.

La Presidente della Conferenza di Servizi

Chiara De Gregorio